

CONSIGLIO PROVINCIA DI VICENZA

Ordine del Giorno:

Acqua come bene comune patrimonio dell'umanità e l'accesso al servizio idrico come un diritto umano fondamentale, non assoggettabile alle leggi di mercato e da proteggere giuridicamente

Premesso che:

* l'acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita. Pertanto, la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile ed all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell'uomo, un diritto universale, indivisibile che si può annoverare fra quelli di riferimento previsti dall'articolo 2 della Costituzione (*“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”*);

* la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2006 dichiarava: *“l'acqua come un bene comune dell'umanità”* e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 ed insisteva affinché *“la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa ed integrata che coinvolga gli utenti ed i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale ed in modo democratico”*;

* anche la Chiesa Cattolica, con un documento della Commissione Giustizia e Pace, in occasione del forum di Kyoto, ha sostenuto con estrema fermezza che *“l'Acqua è un diritto umano fondamentale”*, ed ha espresso serie riserve sui *“processi di gestione della stessa che vengono delegati al mercato”*;

Considerato che:

* per la sua intrinseca natura di servizio irrinunciabile e per i pesanti vincoli pubblicistici ai quali è sottoposta la sua gestione, il servizio Idrico Integrato potrebbe essere considerato servizio privo di rilevanza economica e, per tale ragione, sottratto alla disciplina della concorrenza di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000;

* detto principio viene avvalorato dalla sentenza n. 272 del 27 luglio 2004, in cui la Corte Costituzionale, vista la modifica del Titolo V della Costituzione, è intervenuta nell'ambito della normativa che disciplina i servizi pubblici locali, dichiarando l'incostituzionalità (per violazione dell'art. 117 della Costituzione avente ad oggetto il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione) dell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000. Tale incostituzionalità viene dichiarata in quanto i cosiddetti servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, quindi non soggetti a concorrenza, debbono rientrare nella competenza legislativa delle Regioni e non dello Stato;

Visto che:

* spetta all'Assemblea dell'ATO (Ambito Territoriale Omogeneo) espressione dei Comuni del territorio, il livello di potere di indirizzo, di controllo e di determinazione del piano tariffario in coerenza con il riconoscimento del principio dell'acqua come diritto umano e come servizio da non assoggettare alle leggi di mercato, e che in tal senso tale "Assemblea espressione del territorio" va rafforzata e non abolita, va mantenuta quale Organo sovrano del territorio;

* resta di proprietà dei Comuni la proprietà pubblica della rete e la loro gestione può invece essere affidata a soggetti privati;

* il Consiglio dei Ministri ha approvato il 9/9/2009 delle "Modifiche" all'articolo 23 bis della Legge 133/2008 e che dette "Modifiche" approvate il 4/11/2009 sono inserite come articolo 15 in un Decreto legge per l'adempimento degli obblighi comunitari con titolo "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici di rilevanza economica";

- una prima parte di modifiche riguarda "gli affidamenti dei servizi pubblici locali". In particolare, si indicano, come vie ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento degli stessi attraverso gara o l'affidamento degli stessi a società miste, in cui il socio privato sia scelto attraverso gara, e possieda non meno del 40% e sia "socio industriale". Inoltre l'eccezione, ovvero la gestione attraverso SpA a totale capitale pubblico può avvenire solo in condizioni straordinarie, che abbisognano del parere preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (da emettere entro 60 giorni dalla richiesta, con silenzio assenso), e a patto che la SpA rispetti le caratteristiche "in house" previste dall'ordinamento comunitario (controllo analogo e prevalenza dell'attività territoriale). Su questa prima parte si può affermare che le modifiche rispetto all'art. 23bis sono:

a) l'inclusione delle società miste tra le gestioni ordinarie;

b) la necessità per le deroghe di gestione, di un parere preventivo da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

- una seconda parte di modifiche riguarda "il regime transitorio". In questo senso, mentre l'art. 23bis stabiliva la cessazione di tutti gli affidamenti effettuati senza gara (ad eccezione di quelli in deroga) entro il 2010, le nuove norme stabiliscono con precisione i termini di scadenza per ciascuna tipologia, ovvero:

a) entro il 2011 decadono gli affidamenti a SpA in house che non rispettano la normativa comunitaria (controllo analogo e prevalenza territoriale dell'attività); gli affidamenti a società miste nelle quali il socio privato non è stato scelto con gara; mentre, ovviamente, si devono adeguare gli ATO che non hanno ancora provveduto ad affidare il servizio; decadono inoltre tutti gli affidamenti a società miste, nelle quali, pur essendo stato scelto il socio privato con gara, questi non è un "soggetto industriale";

c) entro il 2012 decadono tutti gli affidamenti a SpA quotate in borsa, nelle quali la partecipazione pubblica non sia nel frattempo scesa al 30%;

* ad oggi non risulta ancora emanato il Regolamento attuativo dell'art. 23bis pertanto ci si trova ancora in una fase di "interpretazione" delle norme vigenti, non del tutto chiare e definite;

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI VICENZA, LA GIUNTA E IL PRESIDENTE SI IMPEGNANO A:

1) Promuovere il diritto all'acqua e la salvaguardia della risorsa idrica attraverso le seguenti azioni:

- * riconoscere anche nel proprio Statuto Provinciale il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile, e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
- * utilizzare, proteggere, conoscere e promuovere l'acqua come "bene comune pubblico da salvaguardare", nel rispetto dei principi fondamentali della sostenibilità integrale (ambientale, economica, politica, istituzionale) e del principio che l'uso dell'acqua per consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi (art. 2 legge Galli);
- * sostenere e difendere il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo i criteri di solidarietà;
- * promuovere ogni qualvolta si presenti la necessità o se ne ravvisi l'opportunità, iniziative che condannino l'uso dell'Acqua per scopi militari, politici, come strumento di controllo di persone su altre persone, ricatto, oppressione, prevaricazione;
- * sensibilizzare i vari livelli istituzionali, partendo dai Comuni della nostra Provincia, affinché vengano assunte iniziative utili al riconoscimento del "Diritto Umano all'Acqua";
- * promuovere l'approvazione in parlamento di una legge che dichiari e classifichi in via definitiva il Servizio Idrico Integrato **come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica**
- * promuovere, conseguentemente, l'approvazione di una legge regionale che preveda modalità di affidamento del Servizi Idrico Integrato compatibili con la sua natura di servizio privo di rilevanza economica
- * in una prospettiva internazionale e mondiale sostenere, a livello di cooperazione decentrata, il finanziamento di progetti di cooperazione e di scambio di esperienze tra abitanti delle nostre comunità e quelli di popolazioni africane, latino americane ed asiatiche, a livello di gestione dell'acqua e di tutela dei beni comuni;

2) Sottoporre all'Assemblea dell'Ambito Territoriale Omogeneo l'approvazione delle seguenti proposte di principio e gestionali:

- * sensibilizzare all'importanza della riduzione dei consumi d'acqua in eccesso attraverso informazione ed incentivi;
- * riaffermare il principio dell'accesso all'acqua come un diritto umano, universale, indivisibile e inalienabile;

* riconoscere che la gestione del servizio idrico è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, da non assoggettare alle leggi del mercato, in quanto servizio essenziale per garantire a tutti l'accesso all'acqua e pari dignità umana;

* confermare e difendere la titolarità dei Comuni a livello di potere di indirizzo, di controllo e di determinazione del piano tariffario, in coerenza con il riconoscimento del principio dell'acqua come diritto umano e come servizio da non assoggettare alle leggi del mercato;

* sottolineare che il servizio idrico è un servizio locale essenziale, per cui l'autorità, la responsabilità e la possibilità di predisporre ed organizzare tale servizio, esplicabile attraverso il controllo pubblico, non possono essere sottratte ai Sindaci, in quanto Autorità responsabili dell'igiene e della salute dei cittadini;

3) Inviare codesta deliberazione interessando il Governo, il Parlamento, la Regione, i Comuni della nostra Provincia, gli ATO interessati affinché vengano affermati, a tutti i livelli interessati, i principi presenti e convintamente sostenuti;

Vicenza, 25 febbraio 2010

Partito Democratico

Ugo Retis (primo firmatario)

Pietro Maria Collareda (co-firmatario)

Luigi Manza (co-firmatario)

Armido Besco (co-firmatario)

Mauro Beraldin (co-firmatario)